



DIREZIONE CENTRALE
TRATTAMENTI PENSIONISTICI
UFF. 1 NORMATIVA

Istituto nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

INFORMATIVA N. 51

Roma, 22 maggio 2002.

Alla Direzione Centrale per la Segreteria
Del Consiglio di Amministrazione
Organi Collegiali e Affari Generali
SEDE

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali
LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici
Centrali e Periferici
LORO SEDI

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali
LORO SEDI

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale

Alle Amministrazioni centrali dello Stato
Gabinetto del Ministro

Alla Corte Costituzionale della Repubblica
Segretariato Generale

Al Consiglio di Stato
Segretariato generale

Alla Corte dei Conti
Segretariato generale

Al Consiglio Superiore della Magistratura
Servizio del Personale

All' Istituto Superiore di sanità
Segretariato generale

Alla Cassa depositi e prestiti

All' Agenzia delle Entrate
Ufficio del Direttore

All' Agenzia del Territorio
Ufficio del Direttore

All' Agenzia delle Dogane
Ufficio del Direttore

All' Agenzia del Demanio
Ufficio del Direttore

All' Agenzia per le erogazioni in agricoltura -
AGEA
Ufficio del Personale

All' Ente tabacchi italiani - E.T.I.
Ufficio del Personale

All'Ente nazionale assistenza di volo

All'Ente nazionale per le strade statali - ANAS

All'Istituto Nazionale di Astrofisica

Agli Archivi notarili

Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei
Pensionati

LORO SEDI

Agli Enti di Patronato

LORO SEDI

OGGETTO: Modalità di computo della indennità di amministrazione nella base di calcolo della pensione per il personale del comparto ministeri.

Con la presente si intendono impartire istruzioni volte a dirimere ogni dubbio interpretativo in merito alle modalità di valutazione della indennità di amministrazione per il calcolo del trattamento di quiescenza del personale statale.

Al riguardo occorre evidenziare che l'articolo 34 del C.C.N.L. del 16 maggio 1995 e relativa tabella B allegata considerano tale indennità nell'ambito del trattamento accessorio e, conseguentemente, computabile nella quota di pensione di cui all'articolo 13, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Successivamente, l'articolo 17, comma 11, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL per il personale del comparto del Ministeri sottoscritto il 16 febbraio 1999 (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001 - serie generale) stabilisce che l'indennità di amministrazione è corrisposta per dodici mensilità, ha carattere di generalità ed ha natura fissa e ricorrente; inoltre, in base all'articolo 25, comma 2, essa costituisce parte della retribuzione individuale mensile.

Alla luce dell'evoluzione normativa di cui è stato oggetto l'emolumento in questione, numerose amministrazioni statali hanno ritenuto di poterla inserire nella quota di pensione di cui all'articolo 13, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sollecitando questo Istituto a fornire istruzioni in tal senso.

La scrivente Direzione Centrale con nota n. 1584/M del 29 novembre 2001 ha investito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della problematica, al fine di acquisirne un indirizzo interpretativo definitivo.

Il dicastero vigilante, con nota n. 899/70524 del 17 aprile 2002, ha ritenuto non possibile, a legislazione vigente, includere attraverso un'interpretazione amministrativa, l'indennità in esame tra le voci pensionabili nella quota "A" della pensione per il personale del comparto ministeri. Secondo il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a tale ipotesi ostano sia la sua natura di retribuzione accessoria - e come tale non sottoposta ad imposizione contributiva, almeno fino al 31 dicembre 1995 - , sia la sua esclusione dall'elenco, tassativo e coperto da riserva di legge, di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che disciplina la retribuzione pensionabile dei dipendenti civili dello Stato.

Lo stesso dicastero ha, inoltre, espresso l'avviso che la valutabilità nella quota "A" di pensione dell'indennità di amministrazione, ragionevolmente accettabile in astratto, non può che passare attraverso l'emanazione di una disposizione legislativa che dovrebbe trovare comunque un'adeguata copertura finanziaria. Tale orientamento è stato preventivamente concordato con i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica.

Per le considerazioni sopra esposte si conferma la valutazione dell'elemento retributivo di cui trattasi, congiuntamente agli elementi accessori, limitatamente alle quote di pensione relative alle anzianità di servizio maturate dal 1° gennaio 1996, per la parte eccedente il 18 per cento della base pensionabile, secondo i meccanismi di cui all'articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Qualora siano stati già emessi provvedimenti di pensione, valutando l'indennità di amministrazione nella quota di cui all'articolo 13, lettera a) del D.lgs. n. 503/1992, gli uffici operativi sono tenuti a rettificare i provvedimenti medesimi secondo le istruzioni contenute nella presente informativa, procedendo all'eventuale recupero delle somme indebitamente corrisposte.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

(f.to Dr. Costanzo Gala)